



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 77 – 05 GIUGNO 2023

Udienza del 29 Maggio 2023

64.22.23 RICORSO proposto dal sig. **Mauro Sacripanti**

contro la

-Lega Pallavolo Serie A Consorzio con attività esterna, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Fistetto

-Procura federale Fipav

Nonché

-S.S. Normanna Aversa Academy SSD a r.l.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

all'udienza del 29 Maggio 2023 si riuniva per la discussione del ricorso in epigrafe indicato.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Francesco Zoli e l'Avv. Giulia Vigna per la parte ricorrente, che illustravano il contenuto del ricorso, l'Avv. Fabio Fistetto per la Lega Serie A, che contestava le richieste riportandosi alla memoria nei termini depositata nonché il procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, che si opponeva all'accoglimento del ricorso spiegandone i motivi.

Terminata la discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo indicando in dieci giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'atleta Mauro Sacripanti assistito dall'Avv. Francesco Zoli e dall'Avv. Giulia Vigna proponeva ricorso ex art. 35 Regolamento giurisdizionale avverso la Procura Federale FIPAV, La lega Pallavolo serie A, la Normanna Aversa Academy SSD a r.l. con il coinvolgimento del Consiglio Federale FIPAV esponendo quanto segue:



Il sig. Sacripanti aveva sottoscritto con la Aversa Academy un contratto di prestazione sportiva dilettantistica per la stagione sportiva 2021/2022.

Nell'impegno era previsto il pagamento di premi al raggiungimento di alcuni obiettivi, che l'atleta afferma essere stati raggiunti dalla società; lamentava però il ricorrente che gli importi corrispondenti a tali premi non erano stati versati con la giustificazione che gli stessi andavano compensati con alcuni crediti che la società assumeva vantare nei confronti dell'atleta.

Nel ricorso si afferma che tale mancato pagamento avrebbe comportato, per quanto disposto dal regolamento ammissione campionato Serie A3 maschile, l'obbligo della lega di non ammettere al campionato la società che non aveva corrisposto il 100% del compenso lordo pattuito.

Nonostante l'inadempimento nei confronti dell'atleta, la società, afferma la difesa, sarebbe stata invece regolarmente ammessa.

Per tale illecito il ricorrente inviava esposti alla Procura Federale ed alla Lega che però negavano l'accesso agli atti.

La procura poi con provvedimento del 20.12.2022 disponeva l'archiviazione del procedimento aperto a seguito dell'esposto, senza darne comunicazione all'esponente.

Nonostante poi la richiesta dell'Avv. Francesco Zoli in data 06.02.2023 la Lega e la Procura omettevano la trasmissione di documenti circa lo stato del procedimento nei confronti della Aversa Academy; la Lega rispondeva che non vi era alcun procedimento pendente mentre la Procura trasmetteva il provvedimento di archiviazione con la motivazione che *«...è oramai prassi consolidata quella per cui i rapporti economici e patrimoniali riguardanti i tesserati esulino dalla sfera di competenze degli Organi di Giustizia Federale... peraltro, la norma del Regolamento della Lega di ammissione al Campionato di Serie A3 Maschile 2022/2023 citata dall'esponente sembra far esclusivo riferimento al compenso lordo pattuito non menzionando invece eventuali premi sportivi»*.

Anche la successiva richiesta di accesso agli atti veniva respinta dalla Procura poiché *«gli atti di indagine sono resi noti agli aventi diritto solo dopo il formale avviso di chiusura dell'attività istruttoria con intendimento di procedere al deferimento... il denunciante non è soggetto legittimato all'accesso agli atti, fermo il suo diritto, in ipotesi di disposta*



archiviazione, a proporre nuovo esposto fondato su elementi nuovi e diversi da quelli oggetto del precedente».

Anche il nuovo esposto proposto dal ricorrente veniva archiviato poiché «...la disamina dell'esposto non fa emergere nuovi ed ulteriori elementi tali da giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare... in quanto l'art. 3 del Regolamento di Disciplina della Lega, laddove recita che "accertata d'ufficio o su segnalazione comunque pervenuta l'ipotizzabilità di un'infrazione disciplinare, la Segreteria di Lega provvede all'istruttoria preliminare tendente ad acquisire ogni utile elemento ai fini della decisione", attribuisce, inequivocabilmente, alla Segreteria di Lega, seppur in via preliminare, un potere istruttorio e, quindi anche discrezionale, in relazione all'ipotizzabilità di una infrazione, con esclusione di qualsivoglia automatismo tra la ricezione di una segnalazione e la sua trasmissione all'Amministratore Delegato, con l'ulteriore conseguenza dell'esclusione della competenza dello scrivente Ufficio sulle valutazioni discrezionali operate da altro organo;

a) l'art. 4 del Regolamento di Disciplina della Lega nel prevedere che l'Amministratore Delegato trasmetta una relazione al Giudice di Lega solo quando ritenga "(...) non manifestamente infondata la notizia d'infrazione (...)" presuppone una valutazione discrezionale da parte dell'A.D., ancora una volta, non sindacabile dalla Procura Federale e, comunque, in ogni caso, la norma non prevede alcun obbligo di trasmissione all'esponente delle risultanze dell'istruttoria;

b) i regolamenti di Ammissione ai Campionati di Serie A2 e A3, nel porre a carico delle società l'obbligo di attestare il pagamento del 100% del totale del compenso lordo complessivamente pattuito con tutti i tesserati della rosa della prima squadra, non fanno alcun espresso riferimento ai premi, proprio a differenza di quanto previsto dal Regolamento deposito contenuti economici contratti che, al contrario, impone tale obbligo, con l'espressa inclusione di eventuali premi (art. 3 Regolamento deposito contenuti economici), ma limitatamente alle società di SuperLega.».

Con il ricorso l'atleta contesta tale ricostruzione perché erratamente era stato affermato che i premi debbono ritenersi esclusi dalla nozione di «compenso» di cui al RAC applicabile alla Serie A2 e alla Serie A3.

In diritto il ricorrente, dopo aver premesso che per la fattispecie sussiste senza dubbio una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento come richiesto dall'art. 6 c. 2 e 32 c.



1b) Regolamento Giurisdizionale della FIPAV afferma che lo stesso avrebbe un interesse diretto e personale a vedersi riconosciuti gli emolumenti a lui dovuti nonché l'ulteriore interesse a vedere accertata e dichiarata la corretta interpretazione delle previsioni del RAC in tema di ammissione dei sodalizi al campionato.

Veniva altresì individuato un ulteriore interesse alla riapertura delle indagini da parte della procura affinché questa riscontrasse la corretta interpretazione del RAC. Per tale motivo, riteneva la difesa, che vi fosse un chiaro interesse e una indubbia situazione giuridicamente protetta riferibile all'Atleta chiedendo quindi al Tribunale Federale di ordinare la rimessione degli atti alla Procura per la riapertura delle indagini circa le condotte della Aversa Academy e la successiva - errata - interpretazione e applicazione del RAC perpetrata dalla Lega.

Veniva infine richiesto al Tribunale di valutare il comportamento della Lega che avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Procura poiché aveva violato numerose norme federali, fra le quali l'art. 81 RdG, perché era stata notiziata della dichiarazione non veritiera della società.

Accertato tale comportamento si chiedeva quindi la valutazione dei profili disciplinari a carico della Lega per non aver vigilato sull'attestazione che la propria consorziata aveva depositato in sede di iscrizione al corrente Campionato di Serie A3.

Come ultima domanda il ricorrente chiedeva che il Consiglio Federale fosse tenuto ad intervenire e valutare l'operato della Lega per quanto esposto nel ricorso e prendere eventuali provvedimenti in base alle previsioni dell'art. 65 dello Statuto Fipav.

Concludeva quindi perché il Tribunale accertasse e dichiarasse l'errata interpretazione perpetrata dalla Lega Pallavolo Serie A Maschile e dalla Procura Federale FIPAV con i conseguenziali provvedimenti sull'ammissione della società al campionato; sempre in via principale chiedeva accertarsi la sussistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 65 Statuto Fipav affinché il Consiglio Federale avocasse a sé ovvero affidasse ad uno o più dei propri componenti l'organizzazione dell'attività agonistica della Serie A Maschile 2023/2024. Chiedeva poi che il Tribunale ordinasse alla procura la riapertura delle indagini sui fatti riportati dal tesserato Mauro Sacripanti negli esposti trasmessi alla Procura Federale FIPAV nonché l'intervento del Consiglio Federale FIPAV affinché provvedesse ai sensi dell'art. 65, comma sesto, Statuto Fipav.



In via subordinata chiedeva al Consiglio Federale di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 37 Statuto Fipav, sulla corretta interpretazione della parte del Regolamento Ammissione al Campionato di Serie A3 Maschile 2022/2023.

Con nota del 29 Maggio 2023 veniva poi integrata la documentazione con tre "screen shot" delle pagine web della lega.

Si costituiva la Lega Pallavolo serie A assistita dall'Avv. Fabio Fistetto che contestava la domanda proposta dal ricorrente perché inammissibile ed infondata esponendo in particolare che l'art. 4 del Regolamento di Ammissione al Campionato di Serie A3 maschile 2022/2023 disciplina le modalità con le quali le società sportive devono documentare alla Commissione Ammissione Campionati il pagamento dei compensi maturati dai propri tesserati, la tipologia dei pagamenti sottoposti a controllo e, infine, i termini perentori entro i quali i tesserati possono contestare eventuali inadempimenti posti in essere dai rispettivi sodalizi di appartenenza.

Continuava la Lega affermando che dalla lettura coordinata dei vari Regolamenti di Lega (Superlega, Serie A2 e Serie A3) risulta previsto che:

*-per le sole società che partecipano al **Campionato di Superlega** è previsto il controllo del pagamento anche dei **premi sportivi** (art. 4 del Regolamento Deposito Contenuti Economici)*

*-per le società che partecipano al **Campionato di Serie A2** è previsto il controllo del pagamento dei soli compensi, e **non anche dei premi sportivi**, mediante verifica, da parte della Commissione Ammissione Campionati, delle dichiarazioni sottoscritte, per quietanza, dai singoli tesserati;*

*-per le società che partecipano al **Campionato di Serie A3** è previsto un controllo - ulteriormente semplificato - del pagamento dei soli compensi, e **non anche dei premi sportivi**, mediante verifica, da parte della Commissione Ammissione Campionati, dell'autocertificazione sottoscritta dai Presidenti delle società;*

*-a tutti i tesserati è concessa la possibilità di **comunicare** alla Commissione Ammissione Campionati il mancato pagamento di compensi maturati e percepiti nella stagione sportiva di riferimento entro il termine annualmente fissato dal Regolamento di Ammissione al Campionato di appartenenza **entro il 27.6.2022**;*

-a tutte le società è concessa la possibilità di escludere dai controlli la posizione di due tesserati, a condizione che il contenzioso sia stato formalmente avviato, anche a livello



stragiudiziale, entro e non oltre la data fissata in regolamento, con possibilità in quest'ultimo caso per l'atleta interessato di richiedere entro un determinato termine la convocazione della Camera di Conciliazione della Lega.

La Lega riteneva quindi che i Regolamenti garantiscono un effettivo contraddittorio tra le parti e prevedono requisiti di ammissione diversi in relazione alla tipologia dei Campionati - ovvero requisiti più stringenti per le società che partecipano al massimo Campionato e requisiti più elastici per quelle che prendono parte a campionati minori - che rispondono a criteri di equità e ragionevolezza e che, in ogni caso, non pregiudicano i diritti dei tesserati, i quali possono tutti denunciare (senza distinzione di serie) eventuali inadempimenti nei limiti ed entro i termini perentori previsti dai Regolamenti

Articolava poi il difensore della Lega due eccezioni. La prima di inammissibilità del ricorso poiché: *“entrambi gli interessi dedotti dal ricorrente a sostegno della propria iniziativa non rientrano pacificamente nella nozione di situazione giuridicamente protetta ex art. 32 del Regolamento Giurisdizionale poiché **non sussiste l'interesse diretto e personale dell'atleta: “a vedersi riconosciuti gli emolumenti allo stesso dovuti in quanto i regolamenti federali e di Lega non prevedono, notoriamente, strumenti di tutela diretta per le rivendicazioni di carattere economico, che possono essere proposte solo ed esclusivamente dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (come, peraltro, è avvenuto nel caso di specie); a “vedere accertata e dichiarata la corretta interpretazione delle previsione del RAC’ in quanto, per un verso, tale potere è demandato al Consiglio di Amministrazione della Lega e che in ogni caso la decisione di escludere i premi dai controlli effettuati in sede di ammissione ai Campionati di Serie A2 e A3 risulta dal tenore letterale dei Regolamenti e deriva da una scelta ben precisa fatta dai sodalizi sportivi, e condivisa dalla Federazione, ovvero quella di ritenere sufficiente, ai fini dell'iscrizione al campionato successivo, la prova del pagamento del 100% dei soli compensi sportivi pattuiti con i tesserati nella stagione sportiva di riferimento”.***

La seconda eccezione posta dalla Lega risiede nella mancata comunicazione del Sacripanti alla Commissione Ammissione Campionati in ordine al mancato pagamento dei premi pattuiti in contratto entro il termine del 27.6.2022; eccepiva poi la difesa che anche ove tale comunicazione fosse stata inviata, la Commissione Ammissione Campionati non avrebbe potuto, in ogni caso, prenderla in esame tenuto conto che il credito in questione è stato **contestato** dalla società sportiva. Chiaro sarebbe poi il



Regolamento di Ammissione ai Campionati di Serie A2 e A3 che pone a carico delle società l'obbligo di attestare il pagamento del 100% del totale del compenso lordo complessivamente pattuito con tutti i "tesserati della rosa della prima squadra", **senza alcun riferimento ai premi, che sono esclusi da qualsivoglia controllo e/o obbligo di autocertificazione**; e ciò a differenza di quanto previsto dal Regolamento Deposito Contenuti Economici dei contratti, **che si applica alle sole società di SuperLega** - le quali hanno l'obbligo di documentare all'Organo di Controllo, entro la data fissata annualmente dal Regolamento di Ammissione al Campionato, l'avvenuto pagamento del saldo del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) dai *"tesserati della rosa della prima squadra, inclusi gli eventuali premi, nella stagione sportiva di riferimento"*.

Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.

Si costituiva la NORMANNA AVERSA ACADEMY a r.l., difesa dagli Avv.ti Valerio Romano, Gianluca Lastoria e Marco Sozio che rilevavano come dall'interpretazione letterale dei Regolamenti appariva evidente la decisione di escludere i premi dai controlli effettuati in sede di ammissione ai Campionati di Serie A2 e Serie A3; pertanto l'interpretazione dei Regolamenti era compito della Lega e del Consiglio federale in sede di ratifica. Concludevano quindi per la dichiarazione di inammissibilità/infondatezza del ricorso introduttivo, per evidente carenza di ogni presupposto, sia in fatto che in diritto. Il procuratore federale oralmente nella discussione eccepeva il difetto di legittimazione del ricorrente nonché l'improponibilità dell'azione in riferimento alle richieste riguardanti il procedimento dinanzi alla procura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale prima di entrare nell'esame del merito del ricorso è tenuto a valutare le eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti.

All'art. 32 punto 2 capo b del Regolamento Giurisdizionale che regola l'avvio dei procedimenti dinanzi al Tribunale, si legge che gli stessi sono instaurati *"con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale"*.

Parte ricorrente individua l'interesse dapprima genericamente affermando che *"la vicenda fattuale narrata nel presente ricorso ha evidenti e indubbie ripercussioni sulla sfera giuridica dell'Atleta ma anche, in realtà, sulla cruciale regolarità delle*



manifestazioni sportive, la cui organizzazione e regolamentazione è delegata dalla Federazione alle competenti Leghe ritenendo che il Tribunale sia il controllore e garante”; nella esposizione dei motivi si legge che per l’aspetto riguardante l’ammissione ai campionati vi era una situazione giuridicamente protetta ed un interesse diretto e personale dell’Atleta a vedersi riconosciuti gli emolumenti allo stesso dovuti e illegittimamente non corrisposti da parte della Aversa Academy”.

L’ulteriore interesse veniva ravvisato nella necessità della “*corretta interpretazione delle previsioni del RAC in tema di ammissione dei sodalizi al campionato” con il conseguente interesse per l’atleta che la Procura riaprisse le indagini per una corretta interpretazione del RAC”.*

Quindi per l’altro punto del ricorso riguardante i provvedimenti di archiviazione della procura federale, la difesa argomenta sulla ammissibilità assumendo come la “*stessa sia diretta conseguenza della situazione giuridicamente protetta invocata dall’Atleta e unico modo per quest’ultimo di vedere tutelati i propri diritti all’interno dell’ordinamento federale”.*

Il ricorso risulta inammissibile poiché il ricorrente tenta strumentalmente di raggiungere interessi propri e comunque riguardanti contrattazione privata fra società ed atleta attraverso un atto contenente confuse e molteplici richieste (vedasi fra le altre gli inviti al Consiglio federale attraverso pronunce del Tribunale).

Si rileva come l’interesse di cui all’art. 6 comma 2 del regolamento giurisdizionale, richiamato dall’art. 32 lettera b, deve sicuramente essere un interesse diretto della parte ricorrente.

Nella fattispecie che ci riguarda ciò non appare sussistere.

Una decisione sulla corretta applicazione del RAC e l’eventuale esclusione della società dal campionato, nulla porterebbe al richiesto adempimento del contratto in essere fra il ricorrente e la società sportiva.

Per quanto riguarda l’altro punto riguardante la procura federale, con il ricorso si vorrebbe introdurre una diversa figura di “opposizione all’archiviazione” non disciplinata e quindi non esistente nella giustizia sportiva endofederale con la mancanza quindi di un potere del Tribunale di ordinare l’apertura di indagini già chiuse.

Senza dire poi che anche l’eventuale procedimento sarebbe di nessun apporto utile per le richieste del ricorrente.



I confini dell'interesse a ricorrere e della legittimazione ad agire sono stati anche definiti dal collegio di garanzia del CONI; con la decisione a Sezioni unite del 21/05/2021 n. 110 si è chiarito che le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale e l'interesse ad agire. La prima, afferma il collegio, deve intendersi come la titolarità di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento mentre la seconda ricorre ogni qual volta vi sia una lesione di una posizione giuridica del soggetto, ovvero sia individuabile una concreta utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento. L'interesse a ricorrere deve essere "concreto e non meramente potenziale".

Con il provvedimento si rafforza poi il principio che adire l'organo giudicante al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa senza uno specifico beneficio in favore del ricorrente non è sufficiente per proporre un ricorso.

Le domande proposte sono pertanto palesemente inammissibili ed improponibili; nonostante ciò non si procede all'applicazione, ai fini delle spese, dell'art. 11 regolamento giurisdizionale, mancando una richiesta in tal senso nelle conclusioni delle parti resistenti

PQM

Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Roma, 05 Giugno 2023

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 05 giugno 2023

